

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2300

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1990 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati LOBIANCO, ANDREONI, BRUNI Francesco Giuseppe, CAMPAGNOLI, CONTU, CRISTOFORI, LATTANZIO, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, TEALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO e ZUECH; BARZANTI, TOMA, BINELLI, STEFANINI, MONTECCHI, FELISSARI, BRESCIA, LAVORATO, NARDONE, CIVITA e POLI**

*(V. Stampati Camera nn. 97 e 2875)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 1990*

**Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le trattrici agricole, per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma limite fissata dagli articoli 32 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito, il primo, dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e come sostituito, il secondo, dall'articolo 9 della stessa legge n. 38 del 1982 e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1984, n. 719;

b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata, con un massimo del 10 per cento per la massa gravante sull'asse di guida, nei limiti delle masse fissate dall'articolo 69 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, e successive modificazioni;

c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice, la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;

d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice.

2. È fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura.

## Art. 2.

1. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere segnalati con materiali autoadesivi fluorescenti e retroriflettenti o con appositi pannelli con le suddette caratteristiche fissabili all'ingombro. Le caratteristiche e le dimensioni minime dei pannelli di cui alla presente legge, nonché di quelli previsti dall'articolo 69-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, introdotto dall'articolo 2 della citata legge n. 719 del 1984, sono stabiliti in tabelle di normalizzazione approvate dal Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 462 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È fatto divieto di circolazione alle trattrici agricole sprovviste di tali dispositivi di segnalamento.

## Art. 3.

1. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dall'articolo 235 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, n. 58, ovvero dalle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

## Art. 4.

1. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorchè rientranti nei limiti di sagoma di cui all'articolo 1, devono essere equipaggiate con il dispo-

sitivo a luce lampeggiante gialla previsto dal quinto comma dell'articolo 76 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, come sostituito dall'articolo 10 della citata legge n. 38 del 1982.

Art. 5.

1. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti precisati all'articolo 1, vengono considerate macchine agricole eccezionali. Ad esse, in materia di circolazione, si applica quanto disposto dalla citata legge n. 719 del 1984.